



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9601 del 2023, proposto da Enrico Basile, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Rolli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Martina Maggiolini, non costituita in giudizio;

***per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il***

***Lazio (Sezione Prima) n. 15658/2023.***

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 il Cons. Luigi Furno. Nessuno è comparso per le parti.

Considerato, all'esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che l'appello risulta assistito da sufficienti elementi di fondatezza in ragione della non chiarezza dei quesiti situazionali contestati con il ricorso in esame e della conseguente erroneità del punteggio attribuito;

che le esigenze cautelari rappresentate dall'appellante possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

che nelle more della decisione l'appellante procederà ad effettuare l'integrazione del contraddittorio, anche mediante pubblici proclami, nei confronti di coloro che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

Ritenuto che le spese del doppio grado della fase cautelare possano essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie la domanda cautelare (Ricorso numero: 9601/2023) ai soli fini della fissazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 4 aprile 2024.

Compensa le spese del doppio grado della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Luigi Furno**

**IL PRESIDENTE**

**Vincenzo Lopilato**

**IL SEGRETARIO**